

## CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81.

TRA

- **COLDIRETTI**, con sede in Roma, via XXIV Maggio 43, Organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rapp.te Presidente Paolo BEDONI;
- **CONFAGRICOLTURA**, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 101, Organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rapp.te Presidente Federico VECCHIONI;
- **CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI AGRICOLTORI**, con sede in Roma, Via Mariano Fortuny 20, Organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rapp.te Presidente Giuseppe POLITI, di seguito denominata per brevità C.I.A.
- **COPAGRI**, con sede in Roma, Via Calabria 32, Organizzazione di imprese agricole, in persona del legale rapp.te Presidente Giovan Battista Aiuto.
- **UNIONE SEMINATIVI**, con sede in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, Unione nazionale di organizzazioni di produttori, in persona del legale rapp.te, Presidente Giorgio Morini;

E

- **ASSITOL e ASSOBIODIESEL**, con sede in Roma, Piazza Campitelli 3, Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli e di prodotti per l'agricoltura, nella persona dei rispettivi Presidenti e del legale rapp.te Presidente Leonardo COLAVITA.

- PREMESSO

- a. che gli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevedono che i soggetti economici costituiti da Organizzazioni di produttori e Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione possano sottoscrivere contratti quadro relativi ad uno o più prodotti agricoli aventi per oggetto la produzione, la

- trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti stessi, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
- b. che la Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 stabilisce che gli Stati Membri provvedano affinché una percentuale minima di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;
  - c. che la legge 81 dell'11 marzo 2006, ai commi 2 e 4 dell'art. 2 quater, detta disposizioni per la produzione di biocarburanti di origine agricola, oggetto di un contratto quadro o di una intesa di filiera;
  - d. che i commi 421 e 422 della legge 266/2005, prevedono che 40 mila tonnellate del contingente di biodiesel esentato da accisa sono da ottenere attraverso contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera;
  - e. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/06 , in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agroenergetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
  - f. che COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, C.I.A e COPAGRI sono Organizzazioni professionali di produttori agricoli, con rappresentatività su tutto il territorio nazionale;
  - g. che l'Unione Seminativi è riconosciuta quale Unione nazionale di associazioni di produttori agricoli, con rappresentatività su tutto il territorio nazionale deputata alla negoziazione del prodotto.
  - h. che ASSOBIODIESEL, ASSITOL e ASSOCOSTIERI sono Organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, con rappresentatività su tutto il territorio nazionale;
  - i. che le parti si impegnano a valutare la possibilità di stipulare altri contratti-quadro relativi a colture oleaginose, non comprese nel presente contratto;
  - j. che, con riferimento alla coltura della soia, le Parti si impegnano al suo inserimento nel presente Contratto, a completamento delle verifiche di compatibilità con gli accordi internazionali e la normativa comunitaria;
  - k. che il presente contratto-quadro, successivamente alla stipula, potrà essere sottoscritto anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 102/05 e successivi provvedimenti di attuazione;

- l. che l'articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro ed il contratto tipo; il Ministero, le Regioni e le Parti possono concordare, successivamente alla stipula del presente Contratto, iniziative finalizzate alla divulgazione del Contratto quadro;
- m. che l'articolo 14 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che la stipula di singoli contratti di coltivazione, conformi ai contratti quadro, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;
- n. che la legge 81 dell'11 marzo 2006, al comma 6 dell'articolo 2 quater prevede che la sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura costituisce titolo preferenziale: nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici;
- o. che la Circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- AGEA- prot. 2006.445 del 12 giugno 2006, disciplina le condizioni di ammissibilità al regime di aiuto per le colture energetiche stabilito ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003, con allegato il Modello BE, "contratto di fornitura della materia prima ottenuta dalla produzione di colture utilizzate per la fabbricazione di prodotti energetici" che costituisce il modello di contratto-tipo di coltivazione da adottare nella stipulazione dei singoli contratti di coltivazione
- p. che la Circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura- AGEA- prot. 2006.446 del 12 giugno 2006, disciplina le modalità relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003, con allegato il Modello BN, "contratto di fornitura della materia prima ottenuta su terreni ritirati dalla produzione utilizzate per la fabbricazione di prodotti non destinati in via principale all'alimentazione umana e/o animale" che costituisce il modello di contratto-tipo di coltivazione da adottare nella stipula dei singoli contratti di coltivazione;
- q. che il DPEF 2007-2011 indica che lo "sviluppo delle agroenergie sarà ottenuto rafforzando le potenzialità della L. 81/2006";

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## **Articolo 1**

### **Premesse ed allegati**

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto legislativo. 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. “prodotto” o “prodotti”: il seme di colza, girasole, girasole alto oleico, brassica con destinazione ad uso energetico ai sensi dell’art. 2 della Legge 11 marzo 2006 n. 81, commi 2 e 4, previo idoneo processo industriale di trasformazione, comunque prodotti (ottenuti da terreni eleggibili a uso energetico o set-aside);
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Campagna: si intende l’anno di presentazione della domanda PAC;
- e. Contratto-tipo di coltivazione: si intendono i modelli di contratti di fornitura della materia prima ottenuta dalla produzione di colture utilizzate per la fabbricazione di prodotti energetici e di prodotti, di cui al punto a. del presente articolo, utilizzati per la fabbricazione di prodotto non food, allegati alle Circolari AGEA prot. 2006.445 e 2006.446 del 12 giugno 2006.

## **Articolo 3**

### **Finalità**

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei “prodotti”, in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico previsti dall’articolo 2 quater, commi 2 e 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81 e successive leggi.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

#### **A. Orientamento dell'offerta alla domanda.**

Tenuto conto del recente sviluppo del mercato nazionale delle colture ad uso energetico e della necessità di iniziare sul territorio nazionale la conversione di terreni a tali colture o di quanto già prodotto alla predetta destinazione, tenuto conto della prevedibile maggior ampiezza della domanda rispetto all'offerta, tutte le Parti ritengono prioritario perseguire la maggior estensione possibile delle coltivazioni, privilegiando le colture a maggior resa in termini di olio estraibile, in primo luogo il seme di colza e di girasole, e conseguente valorizzazione del prodotto per la parte agricola, in vista di una graduale maggior armonizzazione dell'offerta nazionale rispetto alla domanda determinata dagli obblighi previsti dall'articolo 2 quater, secondo comma, della legge 11 marzo 2006 n. 81 e successive leggi.

Per l'orientamento dell'offerta nazionale alla domanda nel mercato interno, le Parti si impegnano quindi a promuovere presso i propri associati, anche attraverso una redistribuzione dei relativi vantaggi economici, la programmazione degli investimenti colturali dedicati ai "prodotti",

in particolare per la campagna 2006-2007 a seme di colza e di girasole, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2.

Nell'ambito dell'obiettivo di maggior sviluppo possibile delle coltivazioni, tutte le Parti hanno formulato i seguenti obiettivi, in relazione alle previsioni iniziali in un comparto di nuovo sviluppo:

- per campagna di semina 2006-2007 (Domanda PAC 2007), circa 70.000 ettari, considerando tutti i semi oleosi oggetto del presente contratto.

A titolo indicativo, ai fini di una preliminare determinazione dei quantitativi di biodiesel corrispondenti agli obblighi del presente Contratto, per il primo anno, si considera un rapporto di conversione pari ad 1 ettaro di superficie coltivata/ 1 tonn. di biodiesel prodotto, salvo procedere, a consuntivo, ad eventuale conguaglio.

- per campagna 2007-2008, circa 180.000 ettari, considerando tutti i semi oleosi oggetto del presente contratto;

- per campagna 2008-2009, circa 240.000 ettari, considerando tutti i semi oleosi oggetto del presente contratto.

Si precisa al riguardo che le stime di ettariato destinato alla coltivazione dei "prodotti" sono riferite alla somma di colza, brassica e girasole, sia da terreni eleggibili a dette coltivazioni ai sensi dell'articolo 88 del Reg. CE 1782/2003 del Consiglio, sia da terreni ritirati dalla produzione per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale ai sensi del Reg. CE n. 1973/2004 della Commissione.

Tutte le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione informazioni utili per la migliore comprensione dell'evoluzione del mercato (in termini quantitativi e qualitativi), anche coinvolgendo istituti specializzati in indagini di mercato e/o analisi economiche con i quali realizzare le opportune sinergie.

Tutte le Parti, al fine di offrire con lo sviluppo della produzione di biocarburanti di origine agricola una nuova opportunità di coltivazione e di salvaguardia della redditività dei produttori, anche alla luce dei costi di produzione e delle condizioni di mercato, orientando conseguentemente l'offerta nazionale alla domanda, si impegnano a definire congiuntamente una più precisa pianificazione, di campagna in campagna, degli investimenti colturali da destinare alla trasformazione, in primo luogo per il seme di colza quale attuale produzione in grado di fornire olio particolarmente adatto alla produzione di biodiesel, nonché a garantire il regolare approvvigionamento del prodotto in sintonia con gli obiettivi individuati in detta pianificazione.

Detta pianificazione, una volta sottoscritta dalle Parti Aderenti, costituirà automaticamente parte integrante del presente contratto.

## **B. Sicurezza di approvvigionamento.**

Al fine di porre in atto tutto quanto possibile per poter raggiungere adeguati livelli di sicurezza nell'approvvigionamento dei quantitativi di Prodotto programmati, tenuto conto della fase di avvio del mercato e delle iniziative nel comparto oggetto del presente Contratto, tutte le Parti si impegnano a concordare preventivamente, nell'ambito della pianificazione di cui alla precedente lettera A, comma 7, i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi definitivi stabiliti di campagna in campagna.

Le Parti Aderenti si impegnano inoltre a promuovere presso i coltivatori la stipula di contratti di coltivazione e fornitura, secondo i modelli predisposti da AGEA, rispettivamente per materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici ai sensi dell'articolo 88

del Reg. CE 1782/2003 della Commissione e di materie prime ottenute su terreni ritirati dalla produzione per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale ai sensi del Reg. CE n. 1973/2004 della Commissione. Le Parti Aderenti predispongono il contratto tipo di coltivazione, secondo i modelli AGEA, prevedendo espressamente in essi, oltre l'assunzione da parte degli acquirenti e dei coltivatori dei rispettivi obblighi previsti dal Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dal presente Contratto quadro, gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e determinazione della qualità.

Le modifiche ai predetti contratti-tipo verranno effettuate dalle Parti Aderenti prima di ogni campagna di semina, con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto.

### **C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.**

Il "prodotto" dovrà rispettare le norme mercantili attualmente vigenti per le produzioni di "prodotti" ad uso energetico, essere sano leale, mercantile, nonché dovrà essere libero da OGM e prodotto nel rispetto dell'ambiente.

Le Parti Aderenti si impegnano ad attivare sistemi di tracciabilità nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 102/2005, anche per i prodotti ottenuti da terreni destinati a produzione ad uso alimentare, nonché a trattare i "prodotti" secondo standard di selezione che valorizzino maggiormente i "prodotti" stessi a maggior contenuto di olio.

Sul piano qualitativo e delle tecniche colturali le Parti Aderenti, quali operatori commerciali, industriali e di logistica con ampia e riconosciuta esperienza nel comparto dell'assistenza tecnica agli agricoltori ed all'agricoltura, hanno stabilito un disciplinare di coltivazione e produzione del seme di colza, che sarà integrato all'occorrenza da capitolati inerenti il seme di girasole e brassica, con il quale, unitamente all'assistenza tecnica in campo, siano forniti ai coltivatori gli strumenti per il rispetto delle caratteristiche qualitative minime di cui al comma 1 della presente lettera C. e l'ottenimento della migliore qualità possibile dei prodotti in funzione dell'utilizzo ad uso energetico, nel rispetto e tutela dell'ambiente.

Detto disciplinare, allegato al presente contratto – Allegato 1- forma parte integrante del presente contratto. Le modifiche al predetto disciplinare che vengano effettuate dalle Parti Aderenti prima di ogni campagna di semina, con la finalità di miglioramento della

tracciabilità, della qualità e della tutela dell'ambiente, sempre nel rispetto delle norme applicabili e del presente Contratto, formeranno automaticamente parte integrante del presente Contratto quale revisione del precedente, una volta sottoscritte dalle sole Parti Aderenti.

Eventuali disciplinari di coltivazione e produzione di girasole e/o brassica , una volta sottoscritti da tutte le Parti, formeranno automaticamente parte integrante del presente Contratto.

#### **D. Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.**

Al fine di favorire il monitoraggio dell'evoluzione della domanda, anche in riferimento alle iniziative di promozione attivate nell'ambito del presente Contratto, potranno essere realizzate apposite indagini di mercato, anche dalle stesse Parti Aderenti, cofinanziate dalle Parti e da Autorità pubbliche.

Al fine di favorire l'analisi e la pianificazione del lavoro tutte le Parti si impegnano a mettere a disposizione dati di vendita aggregati e/o altre informazioni ritenute utili per favorire l'incontro tra domanda e offerta con un adeguato valore del "Prodotto".

Tenuto conto che:

- sul mercato nazionale dei "prodotti" l'offerta è attualmente altamente deficitaria rispetto alla domanda attuale ed a quella futura determinata dall'applicazione degli obblighi di cui all'art. 2 quater, comma 2, della Legge 11 marzo 2006 n. 81;
- che il presente Contratto ha la finalità di ridurre il differenziale e avviare un processo di adeguamento progressivo al fabbisogno di biocarburanti per il periodo delle prossime tre campagne (fino al 2008-2009);
- che, come da obiettivi delineati alla precedente lettera A., si ipotizza che la produzione italiana dei "prodotti", non si ritiene possa, nel predetto medio termine, soddisfare integralmente il crescente fabbisogno;

l'adattamento della produzione nazionale di "prodotti" si prevede possa avvenire solo nella in funzione della concreta applicazione della legge 81/2006.

Potranno essere attivati, tra le Parti firmatarie del presente Contratto, progetti- cofinanziati dalle parti e da autorità pubbliche- orientati a valutare nuove formule di valorizzazione commerciale del Prodotto, nonché progetti nel settore della ricerca e sperimentazione di varietà e tecniche agronomiche finalizzate a migliorare le produzioni comprese attività di innovazione tecnologica.

## **Articolo 4**

### **Campo di applicazione**

Il presente Contratto si applica esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

## **Articolo 5**

### **Durata**

Il presente Contratto avrà durata fino alla conclusione della campagna 2008-2009, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento delle coltivazioni e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

## **Articolo 6**

### **Contratto tipo di coltivazione**

In esecuzione del presente Contratto, gli imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti stipulano "contratti di coltivazione", in conformità ai modelli contrattuali AGEA.

Il contratto di coltivazione deve espressamente rispettare i contenuti del presente Contratto, nonché gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 del presente Contratto e prevederne l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 102/05.

## **Articolo 7**

### **Obblighi del Collettore e/o Primo Trasformatore**

Le parti acquirenti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'articolo **12 e** 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa Comunitaria relativa alla propria funzione per le materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o per le materie prime ottenute su terreni ritirati dalla produzione per la fabbricazione di

prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, come specificate nei contratti definitivi AGEA e nel presente Contratto.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 15 del presente Contratto.

## **Articolo 8**

### **Obblighi del Produttore**

I produttori sono tenuti al rispetto agli obblighi previsti agli artt. 12 e 13 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 e dalla normativa Comunitaria relativa alle materie prime ottenute su terreni destinati a prodotti energetici o quelle ottenute su terreni ritirati dalla produzione per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, come specificate nei contratti definitivi AGEA.

Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto previsto al successivo articolo 15 del presente Contratto.

## **Articolo 9**

### **Criteri per la definizione dei parametri economici**

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra le parti (acquirente e venditore), prendendo a riferimento la quotazione Matif del seme di colza, sia per il seme di colza che per il seme di girasole e di girasole alto oleico.

Rispetto alla quotazione Matif del seme di colza, rilevata nel periodo di riferimento che verrà concordato, si dovrà tenere conto degli eventuali costi di gestione contratti, centri di raccolta e trasporto per renderla franco fabbrica estrattore.

Si dovrà inoltre concordare il coefficiente di riconduzione fra colza e girasole e colza e girasole alto oleico.

## **Articolo 10**

### **Riconoscimento delle cause di forza maggiore**

Tutte le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;

- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

## **Articolo 11**

### **Determinazione dei contributi**

Tutte le Parti possono prevedere di comune accordo la corresponsione di contributi esclusivamente per eventuali attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato e promozione da esse svolte nell'ambito e secondo le finalità del presente Contratto, fissandone l'entità e le modalità di corresponsione.

In tal caso, i costi per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, compresi enti pubblici, verranno ripartiti di comune accordo tra tutte le Parti.

## **Articolo 12**

### **Sanzioni ed indennizzi**

In presenza di contratti di coltivazione e/o fornitura in applicazione del presente Contratto, a carico delle parti contraenti degli stessi si prevedono le seguenti indennità:

- a. per mancato rispetto dei termini di pagamento, da parte del "primo acquirente collettore" o "primo acquirente collettore e primo trasformatore" è prevista la corresponsione di un interesse pari al tasso di sconto ufficiale, per il periodo di mora;
- b. tutte le Parti concordano che il contratto individuale è in ogni caso rispettato se non perviene una comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, da una delle parti, per l'eventuale contestazione entro dieci giorni successivi da quello del termine di pagamento (violazione lettera a.). Le cause di forza maggiore devono essere comunicate alla controparte, entro dieci giorni lavorativi dal loro verificarsi.

## **Articolo 13**

### **Modifiche e/o integrazioni**

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti, salve le previsioni di automatica integrazione nel presente Contratto previste nello stesso (eventuali revisioni successive

alla prima allegata alla presente – rev. 00 - disciplinari di coltivazione e conferimento per le campagne successive alla prima, lasciati alla sottoscrizione delle sole Parti Aderenti).

## **Articolo 14**

### **Tutela dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.

Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

## **Articolo 15**

### **Arbitrato**

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile.; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dai due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti.

L'arbitrato si svolgerà a Roma.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico.

Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Articolo 16**

### **Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali**

Il presente Contratto quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto ed il contratto –tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di coltivazione stipulati nell'ambito del presente Contratto quadro, con indicazione dei primi trasformatori, dei produttori di biodiesel e dei

quantitativi di biodiesel ottenuti applicando il coefficiente di conversione Ha/biodiesel di cui all'art.3 lettera A.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini di ettari coltivati, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 18 dicembre 2006

**Per COLDIRETTI**

**Il Presidente Paolo BEDONI**

**FIRMATO**

**Per CONFAGRICOLTURA**

**Il Presidente Federico VECCHIONI**

**FIRMATO**

**Per CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI**

**Il Presidente Giuseppe POLITI**

**FIRMATO**

**Per COPAGRI**

**Il Presidente Giovan Battista AIUTO**

**FIRMATO**

**Per UNIONE SEMINATIVI**

**Il Presidente Giorgio MORINI**

**FIRMATO**

**Per ASSITOL**

**Il Presidente del Gruppo "oli di semi", dr. Mario Ambrosi**

**FIRMATO**

**Il Presidente di Assobiodiesel Rag. Marcello Del Ferraro**

**FIRMATO**

**Il Presidente Assitol Sig. Leonardo Colavita**

**FIRMATO**

**PER ASSOCOSTIERI Dr. Giancarlo JACOROSSI, che dichiara di sottoscrivere ai sensi della lettera k) delle premesse del presente contratto.**

**FIRMATO**